Interrogazione con richiesta di risposta scritta P-006607/2014
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
David Borrelli (EFDD)

Oggetto: Quantità di alchil esteri ammessi ai fini della vendita dell'olio extravergine di oliva

La legislazione comunitaria in materia di oli di oliva è stabilita dal regolamento (CEE) n. 2568/91 dell'11 luglio 1991, da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013, del 26 marzo 2013, che ammette ai fini della commercializzazione dell'olio extravergine di oliva una quantità di alchil esteri fino a 75 mg/kg.

La normativa italiana ammette una presenza di alchil esteri non superiore a 10-15 mg/kg e dunque sette volte inferiore a quella comunitaria.

Risulta evidente che la normativa comunitaria abbassa il livello di qualità dell'olio extravergine di oliva, acconsentendo che anche olio scadente sia commercializzato come di prima qualità grazie alla miscela con oli di recupero che gli consentono di rientrare nell'ampio parametro degli alchil esteri.

1. Ritiene la Commissione che sia eccessiva la quantità di esteri metilici ed etilici degli acidi grassi ammessa ai fini della commercializzazione dell'olio extravergine di oliva?

2. Quali iniziative intende assumere affinché si pervenga alla riduzione della quantità di esteri metilici ed etilici degli acidi grassi, attraverso la modifica del relativo regolamento in materia?